



CATEGORIA	REQUISITI	INDENNITA' PER MESE DI MARZO
<p>LIBERI PROFESSIONISTI</p>  <p>(compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR))</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 - Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto - Non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. 	<p>€ 600,00</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>LAVORATORI CO.CO.CO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti attivi al 23 febbraio 2020 - Iscritti, in via esclusiva, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%. - non iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. - non titolari di trattamento pensionistico diretto 	<p>€ 600,00</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO</p>  <p>(Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - non titolari di trattamento pensionistico diretto - non iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. <p>NOTA: Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco.</p>	<p>€ 600,00</p> <p>La prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Qualifica di lavoratrici stagionali - cessato involontariamente dell'ultimo rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 - detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, - non siano titolari di trattamento pensionistico diretto - alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. 	<p>€ 600,00</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>LAVORATORI NEL SETTORE AGRICOLO</p>  <p>(Operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate ex art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni e compartecipanti familiari)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - abbiano svolto nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo - non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. 	<p>€ 600,00</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>
<p>LAVORATORI DELLO SPETTACOLO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo. - non titolari di trattamento pensionistico diretto. - con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. - non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020. 	<p>€ 600,00</p> <p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.</p> <p>Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.</p>